

Codice A1816A

D.D. 7 agosto 2019, n. 2758

R.D. 523/1904 - P.I. 6058 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica e taglio della vegetazione in alveo del rio Combetta nel Comune di Pradleves (CN) - PROROGA termini autorizzazione idraulica approvata con D.D. n. 2376/A1816A del 02/08/2018 - Richiedente: Unione Montana Valle Grana.

In data 22/07/2019 l'Unione Montana Valle Grana, con sede in Valgrana, Via Roma, n. 44, ha presentato istanza per la proroga dell'autorizzazione idraulica n. 6058 rilasciata dallo scrivente Settore con D.D. n. 2376/A1816A del 02/08/2018 per lavori di manutenzione idraulica e taglio della vegetazione in alveo del rio Combetta nel Comune di Pradleves.

In data 05/08/2019 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori e la realizzazione dei lavori e delle opere in argomento sono ritenuti ancora ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico del rio Combetta.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 (Capo III) e n. 12/2004 (Capo I);
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- vista l'autorizzazione idraulica rilasciata dallo scrivente Settore con n.2376/A1816A del 02/08/2018;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la **proroga di anni 1 (uno) a far data dal 02/08/2019** del termine per l'esecuzione dei lavori indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 2376/A1816A del 02/08/2018 e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati in conformità al posizionamento, alle caratteristiche ed alle modalità descritte negli elaborati progettuali allegati all'originaria autorizzazione (D.D. n. 2376/A1816A del 02/08/2018) e rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati;
2. la presente proroga si intende accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE
Dott. For. Elio PULZONI

Il Funzionario estensore
Arch. Diego Dalmaso